



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO  
UFFICIO AFFARI CIVILI**

**R.G. XX/2015**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Vista la Legge n. 162/2014;*

*Visto l'accordo per la separazione personale dei coniugi ex art. 6 del D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, raggiunto in data 05.10.2015, a seguito di negoziazione assistita tra i coniugi XXXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXXXXX, depositato in data 06.10.2015 dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXXX del foro di Salerno;*

*rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, l'uno ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e l'altra ancora minorenni;*

*ritenuta l'inadeguatezza dell'assegno di mantenimento da corrispondere ai figli da parte del padre, fissato nell'accordo in soli € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) a fronte di un reddito lordo annuo del padre, che svolge la professione di insegnante, ammontante ad €uro 21.401,31;*

*considerato che la madre, presso la quale dovranno continuare ad abitare i prevalenza i due figli, ha dichiarato di non avere percepito redditi negli anni 2012 e 2013 mentre nell'anno 2014 ha dichiarato di avere percepito il reddito loro di 5.322,58 €uro;*

*viste le linee guida emesse dal Procuratore della Repubblica di Salerno in data 26.06.2015 ed approvate dal Procuratore Generale della Repubblica di Salerno;*

**P.Q.M.**

*Non autorizza allo stato l'accordo di separazione suddetto e, visto l'art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014,*

**DISPONE**

*trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale Civile di Salerno per quanto di competenza.*

*Salerno, XXXXXXXXX.*

**Il Procuratore aggiunto  
Luca MASINI**